



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

Delibera del Direttore Generale n. 9 del 08/01/2019

Oggetto: CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA U.S.L. UMBRIA N.2 E LA RESIDENZA PROTETTA "Istituto Nazzareno" PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE AD ANZIANI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI - Durata 01/01/2019-31/12/2021

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 11060 del Servizio Proponente, ASSISTENZA DISTRETTUALE - DISTRETTO SPOLETO

Hash documento formato .pdf (SHA256):

d7c78a5512ac734aedef5800ef03144628bee23ce6785378e74d62b6207afa0b0

Hash documento formato .p7m (SHA256):

429084b62c9ace791cd3f59bb3dadb4be94cddbdaa60d9901856971d34a0561e

Firmatari: PIETRO MANZI, Enrico Martelli, Simonetta Antinarelli

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario: Dr. Pietro Manzi - parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo: Dott. Enrico Martelli - parere: FAVOREVOLE

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE (*)
(Dr. Imolo Fiaschini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ DEL _____

OGGETTO: Prestazioni di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti – Stipula delle convenzione con le struttura afferente il Distretto di Spoleto

NORMATIVA

- **Deliberazione del Direttore Generale Azienda USL Umbria n.2, n. 115 del 13 febbraio 2015**, avente ad oggetto: *“Prestazioni di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti – Approvazione dello schema di convenzione con le Residenze Protette”*.
- **DPCM 14.02.2001** con il quale sono state dettate disposizioni riguardanti l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitaria;
- **Regolamento regionale 25/02/2000 n. 2** avente ad oggetto “Disciplina in materia di accreditamento e all'esercizio di strutture sanitarie e socio sanitari”;
- **D.G.R. 27/03/2002 n 391** avente ad oggetto “Definizione tariffe regionali di riferimento da applicare nei rapporti tra S.S.N. e le Residenze Protette per l'assistenza residenziale degli anziani non autosufficienti;
- **D.G.R. n. 21** del 1 2.01.2005, con cui la Regione ha individuato i criteri di finanziamento delle prestazioni sia a carattere diurno che residenziale, rese dalle Residente per anziani non autosufficienti;
- **Vista** la D.G.R. n. 1708 del 30 novembre 2009 – Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 9. “Istituzione del Fondo regionale per la Non Autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni”. Programmazione delle risorse, riferimenti metodologici per la redazione del Piano Attuativo triennale del PRINA e del Programma Operativo del PRINA, approvazione Nomenclatore-tariffario delle prestazioni e degli interventi per i non autosufficienti, e ulteriori misure attuative-
- **Vista** L.R. n. 11 del 9 aprile 2015 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali”.
- **Preso atto Preso atto** che la Residenza denominata “Istituto Nazzareno” ha ottenuto dalla Regione Umbria con Det. Dir. n. 5589 del 09/07/2004 l'autorizzazione all'esercizio di attività di residenza protetta per non autosufficienti per n. 25 posti e con Det. Dir. n. 11081 del 14/11/2016 ha ottenuto l'autorizzazione all'accreditamento istituzionale della stessa;
- **In considerazione** che in data 18/12/2018 n. prot. 285574 l'Istituto ha richiesto il rinnovo della Convenzione per ulteriori 3 anni;
- **Vista** la delibera Regione Umbria n. 12191 del 23/11/2018 “disposizioni transitorie in materia di accreditamento Istituzionale di strutture sanitarie nelle more dell'implementazione della dotazione organica e del funzionamento dell' OTAR” prevede che *“le nuove strutture che abbiano rivolto ex novo istanza di accreditamento istituzionale si intendono accreditate provvisoriamente ai sensi del D.Lgs 502/19923 fino alla data del 31 maggio 2019”*

□ **In considerazione** che L'Istituto ha accreditamento istituzionale valido fino al 13/11/2019;

MOTIVAZIONE

Con la deliberazione n. 115 del 13 febbraio 2015, il Direttore generale ha approvato il testo della convenzione da utilizzare per la disciplina dei rapporti con le Residenze Protette, dando mandato ai Direttori dei Distretti di provvedere alla predisposizione degli atti necessari per la stipula delle stesse con le strutture individuate nell'elenco allegato al medesimo atto, nel quale è stato precisato anche il limite di giornate di assistenza liquidabili da parte dei competenti Distretti, espresso in valore di budget per il solo anno 2015 escluso il valore dell'IVA se dovuta.

Preso atto delle esigenze che il Distretto di Spoleto ha sottoposto alla Direzione Generale in sede di proposta di Bilancio Previsionale 2019;

Considerato la richiesta pervenuta con Prot. Usl Umbria 2 n. 285574 del 18/12/18 con la quale la Residenza Protetta Istituto Nazzareno” con sede legale in Spoleto Via Interna delle Mura 23 titolare della Residenza Protetta denominata “Istituto Nazzareno” chiede il rinnovo della convenzione, si è ritenuto di accettare la proposta pervenuta;

Che con successiva comunicazione veniva chiesto alla Residenza di integrare la documentazione al fine della stipula della Convenzione stessa producendo i seguenti allegati:

1. Curriculum Vitae dei singoli operatori ed inquadramento contrattuale;
2. Nomina dei referenti dei flussi informativi relativi al programma Atlante;
3. Autocertificazione degli adempimenti in materia della di Tutela della Salute (DUVRI);
4. Copia assicurazione Rc vs terzi;
5. Patto d'integrità sottoscritto.

Si ritiene dunque necessario provvedere a formalizzare la stipula della convenzione con le seguente struttura:

1 – Residenza Protetta per anziani denomina ”Istituto Nazzareno” sita in Spoleto Via Interna della Mura 23 – Spoleto partita Iva 0027810545 rappresentata legalmente dal Sig.ra Suor Franca Per nata a Niscemi il 08/01/1947 e residente a Spoleto in Via Filetteria, 25; identificata nel sistema NSIS aziendale con il seguente codice STS 11 n. 082201;

In considerazione che la Residenza denominata “Istituto Nazzareno” ha ottenuto della Regione Umbria con Det. Dir. n. 5589 del 09/07/2004 l'autorizzazione per l'attività di residenza protetta per

non autosufficienti per n. 25 posti; e con Det. Dir. Regione Umbria 11.081 del 14/11/2016 ha attenuato l'accreditamento istituzionale.

In considerazione che uno degli obiettivi aziendali e quello della riduzione delle liste di attesa che nel caso del Distretto di Spoleto, in merito alla servizio di residenzialità per anziani sono particolarmente gravose;

Verificato che nel territorio del Distretto di Spoleto l'offerta per il servizio residenziale per non autosufficienti, ha avuto una contrazione, in quanto, Strutture residenziali lungamente utilizzate negli anni precedenti, hanno riscontrato problemi organizzativi e di accreditamento che non permettono all' Usl Umbria 2 di convenzionarsi con le stesse;

In considerazione delle motivazioni sopra espresse si richiede:

Che il valore complessivo del Budget attribuito per l'anno 2019 e seguenti sia pari ad € 397.850 così calcolato, come numero massimo di giornate di degenza di n. 9.125 moltiplicate per il valore di € 43,60 così come determinato dal tariffario regionale nella delibera della Giunta Regionale n. 184 del 15/09/2009.

La durata della Convenzione sia dal 01/01/2019 al 31/12/2021.

Tutto ciò premesso si propone che il Direttore Generale adotti una deliberazione con la quale disponga:

1. Di stipulare apposita convenzione con la struttura "Istituto Nazzareno" STS 11 n. 82201 per garantire l'assistenza sociosanitaria residenziale in Residenza Protetta;
2. Che la Convenzione con la presente struttura è subordinata al rinnovo all'autorizzazione all'accreditamento istituzionale che deve essere effettuato entro il 13/11/2019, come previsto dal D.D. Regione n. 12191 del 23/11/2018 ed al rispetto dell'art. 13 della Convenzione;
3. Di dare atto che la spesa conseguente alla suddetta convenzione pari ad € 397.850 è stata già prevista con la proposta di budget previsionale 2019 ed per gli anni successivi, con imputazione afferente al Distretto di Spoleto;
4. Di dare atto che la presente deliberazione non è sottoposta al controllo regionale;
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Giorgio Dionisi

Il Direttore del Distretto Spoleto

Dott.ssa Simonetta Antinarelli

**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA U.S.L. UMBRIA
N.2 E LA RESIDENZA PROTETTA DENOMINATA "IL CERCHIO" PER L' EROGAZIONE
DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE AD ANZIANI E PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI**

TRA

l'Azienda USL UMBRIA 2, con sede legale provvisoria in Terni Via Bramante 37 , Codice fiscale e partita IVA 01499590550, rappresentata dal Dott. Imolo Fiaschini nella qualità di Direttore Generale, di seguito denominata "Azienda",

E

la Struttura residenziale per anziani non autosufficienti denominata "Istituto Nazzareno" con sede legale in via Interna delle Mura 23 – 06049 – Spoleto, rappresentata da Suor Franca Per nata a Niscemi il 08/01/1974 e residente in Spoleto in via Filetteria, 25 di seguito denominata Residenza Protetta,

PREMESSO CHE

- * la presente convenzione è soggetta a tutte le norme vigenti per tempo, di ogni ordine e grado, in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale; inoltre, la presente convenzione si colloca in un contesto finanziario dell'Azienda globalmente vincolato dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere annualmente rideterminato per garantire il rispetto dei livelli di spesa programmati;
- * che la Residenza denominata "Istituto Nazzareno" ha ottenuto della Regione Umbria con Det. Dir. n. 5589 del 09/07/2004 l'autorizzazione per l'attività di residenza protetta per non autosufficienti per n. 25 posti;
- * con Determina Dirigenziale n. 11.081 del 14/11/2016, adottata dal competente Servizio

della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali Umbria, Servizio V – Accreditemento e Valutazione di Qualità, la Residenza Protetta ha ottenuto l'accreditato istituzionalmente, presso la struttura ubicata in Via Interna delle Mura 23;

- * la Residenza Protetta era titolare di una convenzione con l'Azienda analoga alla presente sino alla data del 31/12/2018, dalla quale non è emerso problemi di tipo organizzativo o strutturali con la stessa;
- * la Residenza Protetta dichiara che ad oggi permangono i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla vigente normativa e verificati in sede di procedura autorizzativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE

Art. 1 - Oggetto.

Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei rapporti tra l'Azienda e la Residenza Protetta per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti, nonché per i casi previsti in deroga dal PSR dell'Umbria 2009/2011, corrispondenti ad un budget annuo di € 397.850, corrispondenti ad un numero di giornate di assistenza pari a 9.125;

L'Azienda, in base alla programmazione sanitaria regionale, definisce il budget aziendale da utilizzare a favore dei residenti nel territorio di riferimento con periodicità annuale, stabilendo altresì quello da destinare alla Residenza Protetta.

Art. 2 – Accesso alla struttura.

L'accoglimento della richiesta di ingresso nella Residenza Protetta viene disposto in base alla valutazione tecnica operata dalla UVM del Distretto competente per territorio, in collaborazione col Medico curante dell'assistito.

L'accesso avviene secondo la lista di attesa redatta in base alla data di presentazione della domanda ed indipendentemente dalla allocazione dell'utente al momento della valutazione della UVM

(ospedale, altra struttura residenziale o domicilio).

Diverse modalità di accesso alla struttura possono essere applicate nei casi in cui la UVM abbia riconosciuto la necessità di un inserimento urgente, secondo le procedure definite dall'Azienda.

La Residenza Protetta si impegna a dare comunicazione tempestiva della data di ingresso degli utenti alla Direzione Distrettuale di riferimento, nonché quella di eventuali dimissioni con relative motivazioni.

Art. 3 – Prestazioni della Residenza Protetta.

La Residenza Protetta è tenuta ad erogare tutte le prestazioni riportate nel piano assistenziale personalizzato elaborato per ogni ospite e codificato nella cartella, relative alle seguenti attività:

- * assistenza diretta alla persona;
- * assistenza tutelare diurna e notturna;
- * servizi alberghieri;
- * assistenza sanitaria (medica, infermieristica);
- * assistenza sociale;
- * attività riabilitativa;
- * attività occupazionali, ricreative e culturali.

Sono espressamente escluse le seguenti prestazioni:

- * assistenza protesica ed integrativa (garantita secondo la normativa vigente da parte della ASL di residenza);
- * assistenza farmaceutica (garantita dal SSR ai sensi della DGR 291 del 13.03.2002);
- * consulenze specialistiche (garantite dal SSR secondo le regole prescrittive in vigore);
- * beni sanitari extra LEA (a carico dell'utente).

La Residenza Protetta è tenuta altresì a garantire il flusso mensile di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo il modello previsto dalla Regione dell'Umbria (sistema Atl@nte). La Residenza Protetta è tenuta inoltre alla trasmissione dei flussi di governo (modello STS 24) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. I dati inseriti nel modello STS 24 dovranno trovare

corrispondenza con i dati inseriti in Atl@nte. Per tali incombenze, la Residenza Protetta è tenuta ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda.

In ogni caso la Residenza Protetta si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi richiesti dalla Azienda.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art.13.

Le prestazioni previste dalla presente convenzione non possono subire sospensioni o interruzioni se non preventivamente autorizzate dall'Azienda.

Art. 4 – Requisiti strutturali, organizzativi e di qualità.

In relazione agli atti della Giunta Regionale dell'Umbria che hanno istituito una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra SSR e strutture private, la Residenza Protetta si impegna a mantenere i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso le parti concordano che la convenzione sarà adeguata contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

Art. 5 – Personale.

La Residenza Protetta si impegna ad impiegare personale sanitario e non sanitario secondo le vigenti disposizioni, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato, curando di conservare la documentazione dei corsi effettuati.

Il personale che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, deve risultare da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario territorialmente competente, al momento della stipula della convenzione. Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del

rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, e deve essere corredato dal curriculum formativo e professionale (modello europeo).

Tale elenco degli operatori deve essere aggiornato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. In caso di assenza di variazioni, la Residenza Protetta deve comunque darne comunicazione formale.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, la Residenza Protetta si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto Sanitario, allegando la documentazione sopra precisata.

La Residenza Protetta si impegna ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, in relazione alle singole categorie di personale dipendente che opera presso la struttura gestita, ed a rispettare le norme previdenziali e assicurative previste dalla legge.

Art. 6 – Esternalizzazioni di servizi.

Qualora la Residenza Protetta intenda esternalizzare uno o più servizi necessari alla realizzazione delle prestazioni previste dalla presente convenzione, dovrà formulare apposita richiesta alla Direzione del Distretto competente per territorio, dichiarando che la ditta cui si intende affidare il servizio possiede i requisiti di cui alla vigente normativa in materia di accreditamento istituzionale.

In questi casi la Residenza Protetta dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 5 per il personale direttamente utilizzato, fornendo tutte le informazioni e la documentazione relative alla Ditta appaltatrice del servizio.

Nel caso che l'esternalizzazione riguardi i servizi alberghieri (pulizia, ristorazione, lavanderia, ecc.), fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa relativamente alla qualificazione del personale, alla previdenza, ecc., non è necessario fornire la documentazione richiesta al comma che precede.

Art. 7 - Sicurezza sul luogo di lavoro.

La Residenza Protetta è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di

prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- * all'osservanza del D.Lgs. n° 81/08;
- * a trasmettere al Distretto territorialmente competente, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione, prima della relativa stipula.

Art. 8 – Documentazione.

La Residenza Protetta si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- * scheda socio-riabilitativa individuale;
- * cartella sanitaria;
- * registro delle presenze degli ospiti;
- * fogli di presenza del personale suddiviso per mansioni e dei turni di lavoro;
- * eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda.

Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, la documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza.

Art. 9 - Protezione dei dati personali.

La Residenza Protetta si impegna ad osservare le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In particolare la Residenza Protetta è tenuta a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti ed alle Ditte che dovessero assumere servizi esternalizzati come previsto dall'art.6.

Gli obblighi connessi alla riservatezza dei dati non si estinguono alla scadenza della convenzione o, comunque, al termine del rapporto di collaborazione.

Si rimarca inoltre che tutta la materia relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati è stata sostituita dal nuovo REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (in inglese General Data Protection Regulation), ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679 e meglio noto con la sigla GDPR, si chiede il rispetto e l'applicazione per intero dello stesso.

Art. 10 - Tariffa.

Come previsto dalla DGR n° 184 del 16/02/2009, la tariffa è stabilita in € 87,20= per ogni giorno di degenza di ogni ospite. Per le persone che hanno avuto accesso alla Residenza Protetta secondo quanto previsto dall'art.2 della presente convenzione, l'Azienda pagherà il 50% della tariffa (€ 43,60=), quale quota a carico del Servizio Sanitario Regionale come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Per ogni giorno di assenza dell'utente dalla Residenza Protetta, conseguente anche ad eventuali ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta a carico della Azienda USL verrà ridotto del 30%.

Nel caso in cui l'Azienda sia destinataria di delega di funzioni da parte di Comuni in materia inerente l'oggetto della presente convenzione, questa pagherà anche l'eventuale quota di integrazione sociale di competenza del Comune delegante, previa acquisizione dei relativi finanziamenti.

Art. 11 - Liquidazione competenze.

La liquidazione delle competenze avverrà con atto del direttore del Distretto territorialmente competente, entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, che potrà essere emessa con cadenza mensile.

Le fatture dovranno essere accompagnati da una distinta nella quale saranno riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la struttura nel periodo di riferimento.

La Residenza Protetta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente.

Art. 12 - Fornitura di farmaci e presidi.

L'Azienda si impegna inoltre ad assicurare la fornitura diretta:

- * tutti i farmaci a carico del SSN , tenendo conto dei principi attivi nell'Elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale
- * presidi e diagnostici destinati all'assistenza integrativa e protesica secondo le vigenti normative;
- * soluzioni e antisettici
- * miscele nutrizionali secondo quanto previsto dalle normative regionali vigenti e dalle linee guida aziendali

La fornitura di farmaci e di presidi , come sopra indicata , è disciplinata dalla DGR 291 del 13.03.2002, che prevede che l'assistenza farmaceutica sia garantita con la distribuzione diretta da parte delle Aziende Sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza residenziale e semiresidenziale .

A fronte di tali forniture, la Residenza Protetta è obbligata a tenere appositi registri ed a rendicontare l'uso delle stesse, anche per i pazienti non residenti nel territorio dell'Azienda.

Art. 13 – Controlli e sanzioni.

L'Azienda attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione.

Il riscontro di eventuali irregolarità e/o violazioni della presente convenzione da parte della Residenza Protetta, potrà comportare, a discrezione dell'Azienda, l'applicazione di una penale pecuniaria da un minimo di € 100,00= ad un massimo di € 1.000,00= per ogni infrazione rilevata. La penale potrà essere applicata solo dopo l'espletamento della procedura di contestazione di addebiti, che deve essere fatta per iscritto, prevedendo la possibilità di controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa, e prevedendo eventualmente un termine congruo per la realizzazione di eventuali interventi correttivi. Qualora vi fosse reiterazione nella violazione, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato

l'autorizzazione e l'accreditamento.

La Residenza Protetta si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale dell'Azienda addetto al controllo l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

La Residenza Protetta riconosce la validità del Patto di Integrità stipulato tra le parti e si dichiara di accettare per intero il suo contenuto.

Art. 14 - Copertura assicurativa

La Residenza è tenuto a stipulare apposita copertura assicurativa di legge a favore degli utenti, con congrui massimali di rischio, a garanzia di eventuali danni arrecati dal proprio personale agli ospiti, compresa la responsabilità civile di questi ultimi verso terzi per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura. Copia della Rc assicurativa deve essere presentata prima della stipula della convenzione al Distretto competente.

Art. 15 – *Durata della convenzione.*

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2019 fino al 31/12/2021, subordinata alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private, ed al rispetto integrale del dettato dell'art. 13 della presente Convenzione. Il diritto di recesso unilaterale ai sensi dell'art. 1.373 c.c. dalla presente convenzione, può essere esercitato con specifica comunicazione scritta con preavviso di almeno tre mesi da entrambi le parti.

Art. 16 – *Oneri fiscali e di registrazione.*

Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, la Residenza Protetta riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

Il regime fiscale relativo alle prestazioni previste dalla presente convenzione, sarà quello attinente alla natura giuridica della Residenza Protetta.

Art. 17 – *Foro competente.*

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale su dieci pagine dattiloscritte, oltre che di parte della successiva, e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue.

Residenza Protetta “Istituto Nazzareno”

L’Azienda USL Umbria 2

La Residenza Protetta espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente convenzione ai sensi dell'art. n. 1341 c.c. e di approvare specificatamente quelle di cui agli artt. 3 (Prestazioni della Residenza Protetta.), art. 9 (Protezione dei dati personali), art. 11 (Liquidazione competenze), art. 13 (Controlli e sanzioni), art. 16 (Oneri fiscali e di registrazione), ai sensi dell’art. 1342 c.c..

La Residenza Protetta “Istituto Nazzareno”

PATTO DI INTEGRITA'

Relativo alla Convenzione tra Residenza Protetta "Istituto Nazzareno" relativo a servizi di Assistenza Residenziale ad Anziani e Persone non Autosufficienti – struttura Rp Via Interna delle Mura 23

TRA

L'AZIENDA USL UMBRIA n.2

E

L'operatore economico	Residenza Protetta Istituto Nazzareno	
Sede legale	Via Filitteria, 25	Spoletto
Codice fiscale	84001440548	
Rappresentato da	Suor Franca Per	
In qualità di	Rappresentante Legale	

Questo documento costituisce parte integrante della Convenzione relativa all'erogazione di prestazioni di Assistenza Residenziale ad Anziani e Persone non Autosufficienti – sede Via Interna delle Mura 23 - Spoleto

stipulato tra l'Azienda USL Umbria 2 e l'Operatore Economico Residenza Protetta Istituto Nazzareno

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 2 e dell'Operatore Economico di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 2 impiegati ad ogni livello nel controllo dell'esecuzione del contratto in oggetto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 2 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL Umbria 2 coinvolto nell'appalto, od ai loro familiari, ivi compresi gli affini entro il secondo grado, durante la fase di esecuzione del contratto e nei tre anni successivi alla conclusione del contratto stesso.

Il sottoscritto Operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni :

- risoluzione o perdita del contratto;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 2 nella misura indicata all'art. 13 della convenzione che regola i rapporti della parti; esclusione del concorrente dalle gare d'appalto indette dall'Azienda USL Umbria 2 per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 2 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall' Autorità Giudiziaria competente.

Data 20/12/2018

Istituto delle Suore
della Consiglia
Via Filadelfo 33 SPOLETO (PG)

PER L'OPERATORE ECONOMICO

(timbro e firma del legale rappresentante)

Enrica Per

PER L'AZIENDA USL UMBRIA 2

IL DIRETTORE GENERALE